Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 27 luglio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 luglio 1960, n. 724.
Perequazione dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella organica allegata alla legge 31 ottobre 1955, n. 1053, relativa al personale dei disegnatori del Ministero dei lavori pubblici, è sostituita dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 2.

La tabella organica allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, relativa al personale degli ufficiali idraulici è sostituita dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge.

Art. 3.

Gli organici di cui alle tabelle XXVIII e XXIX contenute, rispettivamente, nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, e nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella n. 3 allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA N. 1

Carriera di concetto Personale dei disegnatori

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Disegnatori capi	5
402	Disegnatori principali	20
325	Primi disegnatori	30
271	Disegnatori	54
229	Disegnatori aggiunti	110
202	Vice disegnatori	
	Totale . . .	219

TABELLA N. 2

Carriera di concetto Personale degli ufficiali idraulici

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Ufficiali idraulici capi	6
402	Ufficiali idraulici principali	29
325	Primi ufficiali idraulici	44
271	Ufficiali idraulici	80
229	Ufficiali idraulici aggiunti	154
202	Vice ufficiali idraulici	
	Totale . . .	313

TABELLA N. 3

Carriera di concetto Personale dei geometri
(Tabella XXVIII)

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Geometra capo	4
402	Geometra principale	8
325	Primo geometra	14
271	Geometra	16
	Totale . . .	42

Carriera di concetto Personale dei ragionieri
(Tabella XXIX)

Coeff.	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	1
402	Ragioniere principale	1
325	Primo ragioniere	2
271	Ragioniere	2
	Totale . . .	6

LEGGE 10 luglio 1960, n. 725.

Norme per la partecipazione al concorso per esami e per titoli a trecento posti di direttore didattico in prova di cui al decreto ministeriale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » dell'8 settembre 1959, n. 215.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al concorso per esami e per titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1959, n. 215, possono partecipare anche gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando stesso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti della laurea in filosofia o in lettere rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in atto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 luglio 1960, n. 726.

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonchè dell'art. 2, lettera *b*), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite d'impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, è elevato a lire 400 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1988-89.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinate la misura e le modalità di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui previsti dall'art. 2, lettera *b*), della legge 20 febbraio 1958, n. 189.

Art. 2.

Alla spesa di 200 milioni di lire, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale di parte straordinaria iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, n. 53, e nelle successive leggi di modificazione e integrazione, sono prorogate al 30 giugno 1961, con decorrenza dal 1° luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 luglio 1960, n. 727.

Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, competa nella qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1° gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1° gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.

Art. 2.

Il testo del comma quarto dell'art. 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato nella carriera di professore o di capo di istituto di categoria inferiore, in grado, coef

ficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di istituto di categoria inferiore ».

I benefici economici e di carriera per il personale in attività di servizio si applicano con decorrenza 1° gennaio 1958.

Art. 3.

Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, si provvede applicando il combinato disposto di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

« In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che era in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27, per la partecipazione ai concorsi originari, la nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, verrà fatta decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ».

Art. 5.

La retrodatazione di nomina, prevista dall'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, o per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Al personale direttivo e docente — che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce o per accertati motivi di salute dipendenti da causa di servizio di guerra, non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e abbia conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato — è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina purchè possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta.

La retrodatazione di nomina è riconosciuta al personale direttivo e docente che abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, anche se vi abbia rinunciato per optare per altra nomina conseguita per effetto di un successivo concorso.

Art. 6.

Ai fini di cui al quinto comma dell'art. 4, nonchè al secondo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 7.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'art. 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, qualora il personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola elementare di Stato ne faccia esplicita richiesta.

Gli insegnanti collocati in pensione dal 1° agosto 1951 al 21 marzo 1958, hanno facoltà di opzione fra il trattamento di quiescenza secondo i regolamenti comunali e quello per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

Al personale di cui alle tabelle *F* e *G* della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra le indennità di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.

Art. 9.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1960, n. 728.

Autorizzazione al prelevamento di lire 1.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1959-60.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. on.le concerne il prelevamento di lire 1.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, onde adeguare, in relazione all'attuale composizione del Gabinetto del Ministro e della segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, lo stanziamento del capitolo n. 3 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il medesimo esercizio finanziario.

Poichè per l'assegnazione predetta ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad essa in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 3 giugno 1959, n. 412 e 30 luglio 1959, n. 544;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, è autorizzato il prelevamento di lire 1.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 3 « Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. » dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1960

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 729.

Erezione in ente morale della Fondazione « Casa di lavoro e riposo per cieche Don Giovanni Silvestri », con sede in Castellana Grotte (Bari).

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Casa di lavoro e riposo per cieche Don Giovanni Selvestri », con sede in Castellana Grotte (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 730.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « N. Colajanni » di Enna.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « N. Colajanni » di Enna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio « N. Colajanni » di Enna (già Castrogiovanni) viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 731.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Spotorno (Savona).

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Spotorno (Savona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 732.

Autorizzazione alla Fondazione « Charitas Ambrosiana », con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Charitas Ambrosiana », con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare una donazione d'immobili deliberata dalla Soc. An. Gr. Hotel Peio, con sede a Peio (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 75. — VILLA

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1960.

Scioglimento del Consiglio comunale di Genova.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Genova, al quale sono assegnati per legge ottanta membri, risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da trentotto consiglieri di varie tendenze del centro e indipendenti, da trentotto di quelle di sinistra e da quattro esponenti delle correnti di destra.

Sebbene nessuno dei gruppi in seno al Consiglio potesse contare su una solida ed omogenea maggioranza, fu possibile addivenire, sia pure con difficoltà, alla elezione del sindaco e di una Giunta delle correnti di centro, con appoggi esterni, che, pur tra affioranti dissensi, poterono, nei primi tempi, assicurare l'amministrazione della civica Azienda.

Dal luglio 1959, però, per il passaggio di elementi da un gruppo all'altro, la situazione degli organi esecutivi, già di per sè precaria, divenne ancor più instabile, finchè la crisi, da tempo latente, si manifestò apertamente allorquando, nella seduta consiliare del 15 aprile, a seguito del formale ritiro, da parte di un gruppo, dell'appoggio esterno sino allora dato alla Giunta, la deliberazione da questa predisposta per l'applicazione delle sovrimposte, previste nel bilancio preventivo 1960, non ottenne il « quorum » di voti prescritto dalla legge: ciò che indusse il sindaco e la Giunta a rassegnare le dimissioni dalla carica.

Per la ricostituzione degli organi, intimamente connessa all'approvazione del bilancio, si aprirono trattative per esaminare la possibilità di una via di intesa, ma i tentativi non raggiunsero lo scopo e i gruppi consiliari si irrigidirono in un atteggiamento che approfondì i contrasti, ponendo maggiormente in risalto l'inconciliabilità delle rispettive posizioni.

In tale situazione di dissensi, il Consiglio comunale si riunì per procedere alla ricostituzione delle cariche.

La seduta del 9 maggio si risolse in nulla di fatto, mentre in quella di seconda convocazione, del 16 successivo, risultarono eletti lo stesso sindaco, a seguito di ballottaggio, ed una Giunta, sempre su base minoritaria, in gran parte composta degli stessi esponenti di quella dimissionaria.

Con ciò, peraltro, non potevano certo dirsi rimosse le cause che non consentivano il regolare funzionamento della rappresentanza elettiva, ed era facile prevedere la caduta dei nuovi organi d'amministrazione al primo impegnativo vaglio del voto consiliare.

Infatti, a brevissima distanza di tempo, essendosi ripetuto, nella seduta del 23 maggio, il risultato della precedente votazione sulle sovrimposte, anche i nuovi organi rassegnarono le dimissioni.

Intanto l'attività amministrativa ristagnava in tutti i settori e molti fondamentali problemi cittadini e adempimenti essenziali restavano accantonati.

Oltre al bilancio di previsione — strumento fondamentale per la vita stessa dell'Amministrazione, condizionante ogni sua attività — attendevano infatti l'approvazione del Consiglio numerose ed importanti pratiche, alcune riflettenti imprescindibili obblighi di legge.

Tra l'altro, la mancata approvazione di alcuni mutui, per un importo di circa 4 miliardi, aveva reso particolarmente difficile la situazione della Tesoreria comunale, ritardando o compromettendo, addirittura, l'esecuzione di indifferibili opere pubbliche relative all'acquedotto del Brugneto, alla costruzione di strade ed all'edilizia scolastica.

Subiva pure grave ritardo la risoluzione di altri importantissimi problemi riguardanti l'urbanistica e lo sviluppo edilizio, la ricostruzione del teatro « Carlo Felice », l'espropriazione o la cessione di aree destinate alla realizzazione, da parte di enti pubblici, di opere di pubblica utilità, le nomine, le promozioni ed il trattamento economico del personale, mentre da tempo non si faceva luogo alla designazione dei rappresentanti del Comune in seno a talune pubbliche istituzioni.

Il prefetto, pertanto, nel tentativo di risolvere la situazione, e allo scopo di porre ancora una volta, inequivocabilmente, il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, disponeva due ulteriori convocazioni dell'organo consiliare, per l'elezione del sindaco e della Giunta, ed inviava a ciascun consigliere una lettera in cui, richiamata la gravità della situazione conseguente all'omissione dei numerosi adempimenti obbligatori, formulava formale diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, perchè, nelle sedute indette per i giorni 27 e 28 maggio, venissero assicurati dal Consiglio comunale efficienti organi di amministrazione.

Ma neanche tale estremo tentativo sortiva alcun effetto, in quanto, nella seduta del 27 maggio, essendo ciascuna delle parti contrapposte rimasta ferma sulla propria posizione, risultarono nuovamente eletti il sindaco e la Giunta dimissionari, i quali, nella stessa seduta, rilevato che la situazione era rimasta immutata, con conseguente impossibilità di amministrare con pienezza di poteri, rassegnavano nuovamente le dimissioni.

Al termine della seduta, poi, veniva approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si facevano voti per la sollecita indizione delle elezioni del nuovo Consiglio comunale: ciò che confermava la generale convinzione dei consiglieri circa l'impossibilità di superare il punto morto cui era pervenuta la crisi e l'ineluttabilità di una gestione commissariale fino alla nomina del nuovo Consiglio.

In conseguenza il prefetto, ritenuta la situazione ormai cristallizzata e constatato che, dopo tanti infruttuosi tentativi, era ormai acquisita la prova inequivocabile della incapacità del Consiglio comunale ad esprimere organi efficienti ed in grado di amministrare, ne ha proposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, disponendone, nel frattempo, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la sostanziale carenza del Consiglio comunale di Genova, pur di fronte ad una formale diffida del prefetto, in ordine a precisi adempimenti obbligatori per legge e fondamentali ai fini del funzionamento stesso della civica Amministrazione si ritiene che ricorrano pienamente, nella specie, gli estremi del sopracitato art. 323 per far luogo alla proposta misura di rigore, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica gravemente pregiudizievole degli interessi dell'Ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Genova e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Nicio Giuliani, vice prefetto.

Roma, addì 27 giugno 1960

Il Ministro: SPATARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Genova, a causa degli insanabili contrasti interni, si è dimostrato incapace, nonostante il formale intervento del prefetto, di assicurare un efficiente governo del civico Ente, determinando un completo ristagno dell'attività amministrativa, con la conseguente omissione anche di fondamentali adempimenti obbligatori per legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Genova è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Nicio Giuliani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI

SPATARO

(4775)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1960.

Sostituzione di un membro del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 8 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Comitato esecutivo della Sezione medesima;

Visto il decreto 15 febbraio 1960, relativo alla nomina dei componenti il citato Comitato per il triennio 1960-62;

Vista la lettera 9 maggio 1960, con la quale il Ministero dell'agricoltura e foreste, in seguito al decesso del dott. Pietro Luppino, membro del suddetto Comitato, ha designato in sua sostituzione il dott. Alessandro Pistella;

Decretano:

Il dott. Alessandro Pistella è nominato membro del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Pietro Luppino, deceduto.

Il predetto resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel decreto 15 febbraio 1960 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1960.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto in data 1° luglio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 marzo 1958, con il quale sono stati nominati due membri del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del detto organo per il prossimo biennio;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Mariani ed il prof. dott. Giuseppe Carrai sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4727)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazione ed assicurazione, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 7 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4754)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione della analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa in sostituzione della analoga attualmente in vigore, presentata dalla Società « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 7 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4753)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione della analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa in sostituzione della analoga attualmente in vigore, presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 7 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione della delibera del commissario governativo del Consorzio idraulico di 3ª categoria e di miglioramento fondiario del torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti, con sede in Pistoia, relativa all'iscrizione del personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti locali.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per il tesoro e il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 luglio 1960, n. 24015, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione 22 novembre 1957, n. 263, del commissario governativo del Consorzio idraulico di 3ª categoria e di miglioramento fondiario del torrente Ombrone Pistoiese, con sede in Pistoia, relativa alla iscrizione del personale dell'Ente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

(4616)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1960, registro n. 9, foglio n. 383, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato respinto il ricorso straordinario avanzato dal sig. Carta Ignazio da Benetutti, quale procuratore speciale degli eredi del sig. Cocco Ortu Alberto, signore Cocco Ortu Flavia e Fabia e Satta Ionia ved. Cocco Ortu, avverso il decreto del Prefetto di Sassari 8 febbraio 1958, n. 31173/8, con il quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto sig. Carta Ignazio, quale procuratore speciale del sig. Alberto Cocco Ortu, al fine di ottenere la decadenza della Cooperativa agricola « Produzione e Lavoro » di Benetutti dalla concessione di terre incolte stabilita con decreto del Prefetto di Sassari 8 ottobre 1953, n. 14418/8.

(4617)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 1960, è stato respinto, perchè inammissibile, il ricorso straordinario, in data 22 aprile 1954, prodotto dal sindaco del comune di San Canziano d'Isonzo avverso il decreto del Prefetto di Gorizia n. 19200/111, del 27 ottobre 1953, che concedeva al geom. Osiride Montanari la costituzione della riserva consorziale di caccia denominata « Marcorina ».

(4764)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° ottobre 1966

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1960, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di lire 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle trenta serie (dalla 1ª-1966 alla 30ª-1966) dei buoni del Tesoro poliennali 5%, scadenti il 1° ottobre 1966, emesse in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587, e decreti ministeriali 2 luglio 1959 e 1° settembre 1959.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 agosto 1960, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(4843)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 26 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	635,20	636,75	636,50	636,80	635,10	635,44	636,625	633,75	635,37	637 —
Fr Sv.	144,02	144 —	144,01	144 —	144 —	144 —	144 —	143,90	144 —	144 —
Kr D.	90,07	90.06	90,08	90,09	90,10	90,08	90,0775	90,10	90,08	90,08
Kr N.	87.01	87,01	87,02	87,01	87 —	87,01	87,0125	87,20	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,20	120,25	120,23	120,22	120,22	120,22	120,21	120,07	120,20	120,20
Fol	164,61	164,60	164,61	164,615	164,62	164,61	164,595	164,40	164,61	164,60
Fr. B.	12,42	12,42	12,41625	12,41625	12,4125	12,42	12,4175	11,60	12,41	12,415
Fr Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,675	126,6625	126,65	126,66	126,66	126,35	126,66	126,66
Lst.	1742,90	1742,50	1742,40	1742,60	1742,25	1742,85	1742,50	1743 —	1742,90	1742,50
Din. occ.	148,82	148,82	148,83	148,8225	148,81	148,83	148,8225	148,80	148.82	148.82
Scell. Austr.	23,98	23,985	23,985	23,98875	24 —	23,99	23,9840	23,95	23,98	23,90

Media dei titoli del 26 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,525
Id 3,50 % 1902	78,20
Id 5 % 1935	105,05
Redimibile 3,50 % 1934	97,75
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86,80
Id 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id 5 % 1936	101,10
Id 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,60
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,75
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	636,837
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	90,084
1 Corona norvegese	87.011
1 Corona svedese	120,215
1 Fiorino olandese	164,605
1 Franco belga	12,417
1 Franco nuovo (N.F.)	126.661
1 Lira sterlina	1742.55
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	23,986

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino, è vacante la cattedra di « Storia del diritto italiano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4865)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9642, in data 18 luglio 1960, il dott. Marcello D'Amico è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano, fino al 20 gennaio 1961.

(4782)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di un vice commissario della Società cooperativa « Edificatrice Universal » in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1960, l'avv. Arnaldo Frailich è stato nominato vice commissario governativo della Società cooperativa « Edificatrice Universal », con sede in Milano, dalla data del decreto stesso e per tutta la durata della gestione commissariale.

(4695)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1960, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 73, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'applicato aggiunto del ruolo aggiunto del Ministero difesa-Aeronautica sig. Italo Cerafogli, avverso il decreto ministeriale 15 dicembre 1956, col quale venne collocato nel ruolo speciale transitorio di gruppo « C » soltanto a decorrere dal 5 giugno 1955.

(4783)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 luglio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Savona, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 26 novembre 1951 integrativo normativo al contratto nazionale del 20 settembre 1937 e all'accordo 1° giugno 1939 per i lavoranti barbieri e parrucchieri dipendenti da aziende artigiane della provincia di Savona.

2. — Accordo del 17 dicembre 1951 integrativo normativo al contratto nazionale 20 settembre 1937 e all'accordo 1° giugno 1939 per i lavoranti parrucchieri per signora dipendenti da aziende artigiane della provincia di Savona.

3. — Accordo salariale del 4 gennaio 1954 per i dipendenti da aziende artigiane barbieri e parrucchieri del comune di Savona.

4. — Accordo del 15 novembre 1954 per i lavoratori parrucchieri dipendenti da Aziende artigiane del comune di Savona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4821)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 luglio 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Belluno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 7 agosto 1956 integrativo del contratto nazionale di lavoro del 18 dicembre 1949 per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Belluno.

2. — Verbale di accordo del 1° luglio 1959 per l'aumento retributivo del personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno.

3. — Accordo 20 gennaio 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro 29 dicembre 1955 per dipendenti operai di albergo del comune di Cortina d'Ampezzo.

4. — Accordo del 29 dicembre 1955 integrativo del contratto nazionale di lavoro per dipendenti operai d'albergo del comune di Cortina d'Ampezzo.

5. — Accordo 23 giugno 1954 integrativo del contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1951 per gli impiegati dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Belluno.

6. — Accordo 20 gennaio 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro impiegati dipendenti da aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4822)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Messina, contenente i sottoindicati accordi, pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 9 luglio 1956 da valere per i lavoranti barbieri del comune di Messina.

2. — Accordo del 3 febbraio 1958 per il rinnovo dell'accordo salariale 9 luglio 1956 da valere per i lavoranti barbieri del comune di Messina.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4824)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Aosta, contenente il sottoindicato verbale pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di ricognizione del 29 settembre 1959 e norme integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Valle d'Aosta.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4823)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Roma, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo aziendale di lavoro del 18 gennaio 1956 per il personale dipendente dalla Soc. Aerostatica.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4826)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 luglio 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 2 febbraio 1955 per l'incasellamento dell'industria boschiva ai fini dell'applicazione degli accordi interconfederali sul conglobamento delle retribuzioni nel settore industriale nella provincia di La Spezia.

2. — Accordo 11 maggio 1953, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, da valere per gli operai addetti all'industria boschiva della provincia di La Spezia.

3. — Accordo del 23 marzo 1960 di adesione della C.I.S.N.A.L. di La Spezia a tutti i contratti provinciali integrativi e non integrativi ai contratti nazionali stipulati in La Spezia prima dell'entrata in vigore della legge 14 luglio 1959, n. 741.

4. — Accordo del 7 aprile 1960, di adesione della U.I.L. di La Spezia, a tutti i contratti provinciali integrativi e non integrativi ai contratti nazionali stipulati in La Spezia prima dell'entrata in vigore della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua publicazione (11 luglio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 15 gennaio 1946 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 ottobre 1937 per la determinazione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali, della provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 luglio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 27 febbraio 1948 per l'applicazione dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1947 per i dipendenti della industria grafica e affini nella provincia di La Spezia.

2. — Accordo del 17 maggio 1946 per la corresponsione dell'indennità di mensa ai dipendenti dell'industria grafica nella provincia di La Spezia.

3. — Accordo 23 marzo 1960 di adesione della C.I.S.N.A.L. di La Spezia, a tutti i contratti provinciali integrativi e non integrativi ai contratti nazionali stipulati in La Spezia nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1959, n. 741.

4. — Accordo 7 aprile 1960 di adesione della C.I.S.L. di La Spezia, a tutti i contratti provinciali integrativi e non integrativi ai contratti nazionali stipulati in La Spezia nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1959, n. 741.

5. — Accordo 7 aprile 1960 di adesione della U.I.L. di La Spezia, a tutti i contratti provinciali integrativi e non integrativi ai contratti nazionali stipulati in La Spezia nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 luglio 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 18 giugno 1951 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° gennaio 1951, da valere per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti l'attività di escavazione del marmo nella provincia di La Spezia.

2. — Accordo del 26 maggio 1951 per la determinazione dell'orario effettivo di lavoro degli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della escavazione del marmo e dei materiali lapidei nella provincia di La Spezia.

3. — Accordo economico-salariale del 18 ottobre 1947 per i lavoratori del marmo portoro nella provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4828)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 luglio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Rovigo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 14 dicembre 1945 sull'incasellamento di talune categorie merceologiche della provincia di Rovigo.

2. — Accordo salariale del 5 febbraio 1947 da valere per i lavoratori addetti alla lavorazione delle erbe palustri della provincia di Rovigo.

3. — Accordo salariale del 10 dicembre 1947 da valere per i lavoratori addetti alla lavorazione delle erbe e canne palustri nella provincia di Rovigo.

4. — Accordo del 28 luglio 1947 per le indennità speciali al personale addetto a molini e pastifici della provincia di Rovigo.

5. — Contratto di lavoro 21 marzo 1955 per gli operai addetti alle valli da pesca della provincia di Rovigo.

6. — Contratto di lavoro 25 giugno 1958 per gli operai addetti alle valli da pesca della provincia di Rovigo.

7. — Accordo 16 giugno 1958 per gli addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci da laterizi della provincia di Rovigo.

8. — Accordo 18 novembre 1958 per l'aggiornamento delle tariffe di cottimo pieno per gli addetti alla lavorazione a mano del materiale nelle fornaci di laterizi della provincia di Rovigo.

9. — Accordo 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Rovigo.

10. — Accordo 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini aderenti alla C.I.S.N.A.L. della provincia di Rovigo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4827)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 giugno 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Caltanissetta, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 21 ottobre 1957 integrativo del patto nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli della provincia di Caltanissetta.

2. — Patto salariale 18 giugno 1959 per i lavoratori addetti alla mietitura dei cereali della provincia di Caltanissetta.

3. — Patto salariale 22 giugno 1959 per gli addetti alla trebbiatura meccanica della provincia di Caltanissetta.

4. — Contratto di lavoro 1° ottobre 1959 per i salariati fissi in agricoltura della provincia di Caltanissetta.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4825)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 luglio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 7 aprile 1959, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, da valere per i lavoranti a domicilio della calzatura a mano nella provincia di Milano.

2. — Accordo del 7 aprile 1959 aggiuntivo al contratto collettivo provinciale 7 aprile 1959 per i lavoranti a domicilio della calzatura a mano nella provincia di Milano.

3. — Accordo 1° ottobre 1959 sulla modifica dell'art. 11 del contratto collettivo provinciale di lavoro 7 aprile 1959 per i lavoranti a domicilio della calzatura a mano, nella provincia di Milano.

4. — Accordo 1° ottobre 1959 sulla non applicabilità della modifica art. 11 di cui all'accordo pari data, alla manodopera il cui rapporto di lavoro è stato risolto avanti la stipula della modifica stessa.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 luglio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957 per gli impiegati dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, con qualsiasi materia prima fabbricati nelle provincie di Milano, Bergamo e Sondrio.

2. — Accordo del 20 dicembre 1954, sul conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno, calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini della provincia di Milano.

3. — Accordo del 3 novembre 1954 per i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Milano.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4851)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Gorizia contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'industria edilizia della provincia di Gorizia.

2. — Contratto di lavoro 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956 per gli addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Gorizia.

3. — Contratto normativo e salariale di lavoro 2 ottobre 1959 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Gorizia.

4. — Accordo 21 novembre 1958 relativo alle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni della provincia di Gorizia.

5. — Accordo del 2 ottobre 1959 di estensione per gli iscritti alla C.I.S.N.A.L. di Gorizia dell'accordo 21 novembre 1958 relativo alle condizioni e norme di lavoro per gli addetti al carico e scarico dei forni della provincia di Gorizia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4852)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 12 settembre 1958, che proroga l'accordo provinciale 22 settembre 1952 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, da valere per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi della provincia di La Spezia.

2. — Accordo 23 marzo 1960 di adesione per gli iscritti alla C.I.S.N.A.L. di La Spezia dell'accordo 12 settembre 1958 che proroga l'accordo provinciale 22 settembre 1952 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, da valere per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi della provincia di La Spezia.

3. — Accordo del 22 settembre 1952, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1952, da valere per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi della provincia di La Spezia.

4. — Accordo 23 marzo 1960 di adesione agli iscritti alla C.I.S.N.A.L. di La Spezia dell'accordo 22 settembre 1952 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1952 da valere per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi della provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 luglio 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 5 maggio 1956 per il personale della Cassa di risparmio di La Spezia (ramo credito), integrativo della convenzione del 14 ottobre 1953 modificativa ed aggiuntiva del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il personale delle Casse di risparmio.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4853)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale dei rapporti di lavoro — Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Trento, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Trento.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4854)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso alla Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuto che i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari in applicazione della anzidetta legge debbono essere conferiti, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che, in relazione alle quindici vacanze verificatesi in applicazione della citata legge n. 53 nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, occorre bandire un concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie stesse, riservato al personale di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è indetto un concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) diploma di licenza di scuola media, conseguito ai sensi della legge 1° luglio 1940, n. 899, oppure diploma di licenza di scuola professionale femminile o di scuola secondaria di avviamento professionale conseguiti, rispettivamente, ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 e della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Sono validi, altresì, i diplomi rilasciati dagli istituti di primo grado ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054 e il diploma di licenza rilasciato dalle cessate scuole di avviamento al lavoro governative o paragiate, nonchè i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, quello di ammissione alla 4ª classe ginnasiale e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

B) cittadinanza italiana;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato, dopo avere riconosciuto la regolarità delle domande, apporranno su di esse il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalla domanda dovranno risultare altresì:

il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni (i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del domicilio o recapito direttamente alla Ragioneria generale dello Stato);

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;

l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, indicando se sia impiegato non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, ovvero vistata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100, di cui alla circolare n. 5000, del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza dalla guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1º gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi.

I documenti di cui ai suddetti punti 3) e 4) dovranno contenere, altresì, la dichiarazione che i relativi requisiti erano posseduti dall'interessato anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilita col precedente art. 4;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali e militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti soprindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) copia dello stato matricolare civile, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita delle prescritte marche da bollo debitamente annullate;

9) dichiarazione, su carta semplice, da rilasciarsi a firma del candidato, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente i servizi prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. A tale dichiarazione, la cui presentazione è, comunque, obbligatoria, anche se negativa, dovranno essere allegati i documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale), 6) (certificato medico) e 8) (copia stato matricolare civile) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

I candidati appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato matricolare civile di cui al punto 8) del precedente art. 7;

2) titolo di studio;

3) certificato medico;

4) dichiarazione di cui al punto 9) del precedente art. 7.

I concorrenti non di ruolo che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato matricolare civile di cui al punto 8) del precedente art. 7;

6) dichiarazione di cui al punto 9) del ripetuto art. 7.

Art. 9.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una prova pratica di dattilografia, in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno in Roma.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale ed alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti riportati in quella orale ed in quella pratica di dattilografia.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale rilasciato dall'Amministrazione statale di appartenenza;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella parte 1ª, titolo 1° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 157 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'indennità integrativa speciale lorda mensile stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con

diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengono dai ruoli aggiunti, compete il trattamento previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1960
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 317

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
1. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

2. PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente, dell'Italia.
4. Nozioni elementari di statistica.

3. PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Roma, addì 30 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

ALLEGATO N. 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato — ROMA

Il sottoscritto nato a . (prov. .) il e residente in . . (prov. . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1); di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di . . conseguito presso l'Istituto di . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . (3).

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . dal . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . ., addì 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.
(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.
(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede ovvero dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

(4658)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modifica al bando dei concorsi per esami nei vari ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive della Amministrazione finanziaria riservati al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti, indetti con decreto ministeriale 8 marzo 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico innanzi citato;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 13 Finanze, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 28 maggio 1960, con il quale sono stati indetti concorsi per esami nei vari ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che in base all'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i concorsi stessi debbono essere riservati al personale statale non di ruolo e dei ruoli speciali transitori (ora ruoli aggiunti) in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 marzo 1960 indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Sono indetti nei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dell'Amministrazione finanziaria, i seguenti concorsi per esami riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori (ora ruoli aggiunti) in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ».

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti con il predetto decreto ministeriale 8 marzo 1960 è prorogato sino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1960
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 37. — AMATO

(4893)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.